



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Addì 23/01/2020,
avanti il Tribunale della Spezia, quale giudice monocratico del lavoro, nella persona del Giudice dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 1270 del 2019 R.G.L.,
avente ad oggetto: Altre ipotesi,
sono comparsi:

- per parte ricorrente, l'avv. SCAGLIONE, anche personalmente quale parte,
- per la parte pubblica, la sig.ra Rita VAGNONI, giusta delega del dott. PECCENINI, che deposita in cartaceo, visto il d.l. n. 179 del 2012,
- per il controinteressato LONGO, l'avv. LUNGHI, in sostituzione dell'avv. VENTRIGLIA, giusto atto di sostituzione processuale che esibisce in cartaceo,
- Nessuno per gli altri controinteressati.

Il Giudice,

dato atto di quanto sopra:

- 1) rileva che non risulta l'avvenuta notificazione ai controinteressati per l'odierna udienza ex art. 420, c.p.c.,
- 2) rileva che parte ricorrente, in data 13 gennaio 2020, ha depositato un atto di precisazione delle conclusioni, sulla cui ritualità ed ammissibilità invita alla discussione.

L'avv. LUNGHI contesta la produzione avversaria del 13 gennaio 2020, trattandosi di una inammissibile replica alle deduzioni difensive di parte convenuta.

La sig.ra VAGNONI dichiara che l'Amministrazione non ha avuto conoscenza della nota depositata da parte ricorrente il 13 gennaio 2020.

L'avv. SCAGLIONE, sulla prima questione sollevata dal Giudice, evidenzia che il ricorso introduttivo del giudizio di urgenza è stato ritualmente notificato ai controinteressati per pubblici proclami e che questi ultimi erano a conoscenza anche della domanda spiegata nel merito; sulla produzione del 13 gennaio 2020, si rimette al Giudice, si dichiara disponibile a rinunziarvi e chiede di precisare a verbale le conclusioni.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

dato atto di quanto sopra,

osservato e rilevato che:

- il ricorso introduttivo conteneva sia domanda cautelare sia domanda di merito,
- detto ricorso è stato registrato inizialmente per la domanda cautelare, rispetto alla quale il contraddittorio è stato instaurato nei confronti, oltretutto degli odierni convenuti, dei controinteressati genericamente individuati, nelle forme stabilite dal Giudice ex artt. 151 ss., c.p.c.,
- i controinteressati sono rimasti contumaci,
- in sede di provvedimento decisorio sul cautelare, è stata fissata udienza di discussione ex art. 420, c.p.c., per la contestuale domanda di merito,
- i convenuti oggi costituiti erano già costituiti in sede cautelare ed hanno quindi avuto conoscenza nel relativo provvedimento e della data di fissazione dell'udienza odierna,
- i controinteressati contumaci non hanno ricevuto la comunicazione o notificazione



non per l'instaurazione del giudizio di merito ma per la comparizione all'odierna udienza, non essendovi in atti prova dell'avvenuta comunicazione o notificazione ad essi,

p.q.m.

1) ritiene quindi che non sia stato validamente instaurato il contraddittorio con riguardo al procedimento di merito chiamato all'odierna udienza ex art. 420, c.p.c..

L'avv. SCAGLIONE, pur ribadendo che, a suo parere, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, chiede, in subordine, ove diversamente ritenuto dal Giudice, termine per notificare ai controinteressati ed, atteso l'elevato loro numero, che la notifica avvenga come già disposto per il procedimento cautelare.

Le altre parti si rimettono.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

dato atto di quanto sopra,
riservata la valutazione della questione di rito,
invita le parti alla discussione anche nel merito,
previamente dichiarando inammissibile l'atto di precisazione delle conclusioni depositato da parte ricorrente il 13 gennaio 2020.

L'avv. SCAGLIONE insiste per l'accoglimento dell'attrice domanda; chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni ex art. 420, c.p.c., ritenendo sussistenti i gravi motivi, nel senso che, nella parte narrativa del ricorso, sono state chiaramente evidenziate le due domande, principale e subordinata, eppertanto così conclude: "Accogliere il ricorso e, previa revoca dell'ordinanza resa il 24 ott. 2019, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria nella Provincia di Agrigento nella classe A046 e, conseguentemente, assegnare provvisoriamente, per l'a.s. 2019/20, il docente in una scuola superiore della Provincia di Agrigento tra quelle indicate nella domanda; in subordine, ritenere che per la classe di concorso erano disponibili, presso la sede di Bivona, unica prima scuola indicata, numero nove ore, da completare poi con le altre scuole indicate; condanna del MIUR alle spese di giudizio ed, in subordine, compensazione delle spese, anche nei confronti del LONGO".

Chiede prodursi il C.C.N.L. regionale, che esibisce in cartaceo.

La sig.ra VAGNONI rileva ed eccepisce il difetto di instaurazione del contraddittorio in questa sede di merito nei confronti dei controinteressati; rileva che avverso il provvedimento di urgenza non è stato fatto reclamo. Chiede il rigetto dell'attrice domanda nel merito.

L'avv. LUNGHI insiste come in memoria di costituzione e chiede il rigetto delle domande, come anche precisate oggi.

Il Giudice,
dato atto,

si ritira per deliberare, come da separato provvedimento che sarà letto al termine della camera di consiglio ed messo per via telematica.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

dato atto di quanto sopra,

osservato che, a parte il prof. LONGO, fin dall'atto introduttivo, i controinteressati sono stati individuati in "tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A046 che hanno avanzato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, che potrebbero essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del ... ricorso", in relazione alla procedura seguita, per l'a.s. 2019/20, dall'Ufficio scolastico provinciale di Agrigento,

rilevata ulteriormente la pregiudiziale questione di rito, in quanto i ridetti controinteressati, con la notifica ad essi degli atti nelle forme di cui all'art. 151, c.p.c., sono



stati resi edotti legalmente sì della pendenza di un ricorso complesso (cautelare e merito), ma, poi, della fissazione unicamente dell'udienza di comparizione per la trattazione della domanda cautelare (decreto del 13 settembre 2019),

osservato che, allo stato delle notifiche ai controinteressati, la scelta di costoro, di rimanere contumaci, con quanto processualmente comporta, non può che valere ed essere apprezzata unicamente nella fase cautelare, ma non in quella di merito, per la quale, quando è stato notificato il decreto di comparizione del 13 settembre 2019, non era stata ancora fissata l'udienza ex art. 420, c.p.c.,

ritenuto e ribadito, pertanto, che deve essere integrato il contraddittorio con i controinteressati per l'odierno giudizio di merito e che tale questione è pregiudiziale,
p.q.m.

1) ritiene non validamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati come sopra individuati,

2) fissa altra udienza di discussione al 16 marzo 2020, ore 11:30,

3) dispone che parte ricorrente provveda alla notifica del presente verbale ai controinteressati per via telematica mediante il suo inserimento nell'area tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale e destinata alle notifiche per pubblici proclami, nonché sui siti istituzionali dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia-Ufficio V-Ambito territoriale di Agrigento, il tutto nel rispetto dei termini di cui all'art. 415, c.p.c.,

4) preavverte i controinteressati di costituirsi almeno dieci giorni prima della prossima udienza, per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..

IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)

